

## ACCORDO DI PROGRAMMA

### TRA

Il **Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI**, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del Presidente e Legale Rappresentante protempore, Dott. Giorgio Quagliuolo (di seguito CONAI) nato a Milano l'11 Marzo 1953 e ivi residente, Carta d'Identità nr. 1513913AA con scadenza 08/12/2020;

### E

la **Regione Siciliana** con sede legale in Palermo, Piazza Indipendenza, 21 – Palazzo d'Orleans (codice fiscale 80012000826), rappresentata dal Presidente On. Sebastiano Musumeci;

Di seguito le Parti

### PREMESSO

- ✓ che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- ✓ che le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti, e che, a tal fine, la disciplina comunitaria e il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti, in un organico sistema di gestione integrata;
- ✓ che il Titolo II della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. fissa gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e individua gli obblighi che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono adempiere per conseguire detti obiettivi;
- ✓ che i criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio sono stati indicati, in particolare, dall'art. 219, commi 1, 2 e 3 del citato D. Lgs. 152/2006;
- ✓ che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui i rifiuti stessi originano;
- ✓ che deve essere favorita la riduzione della quantità, il miglioramento della qualità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, prioritariamente, la prevenzione, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed il recupero energetico, limitando il flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e soprattutto il ricorso alla discarica;
- ✓ che gli Accordi di Programma possono costituire uno strumento di concertazione e di collaborazione utile per la gestione dei "rifiuti di imballaggio";

## CONSIDERATO

- ✓ che la Regione Siciliana ha chiesto al CONAI un apporto straordinario per supportare i Comuni del proprio territorio nello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ che, ai sensi dell'art. 224, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, tra le funzioni di CONAI vi è quella di promuovere accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio garantendone l'attuazione (lett. "d"); assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici (lett. "e"); garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici (lett. "f"); promuovere il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione (lett. "i"); promuovere la definizione e conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettera a) e c) con soggetti pubblici e privati (lett. "l").

## VISTO E RICHIAMATO

- ✓ le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, 2006/12/CE del 5 aprile 2006 e 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relative ai rifiuti;
- ✓ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti, per l'attuazione di tale principio, prevede la possibilità di ricorrere a procedure negoziate tra Pubbliche amministrazioni e soggetti privati attraverso la stipula di appositi accordi e contratti di programma;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 30, capo V, che prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- ✓ Il Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di CONAI relativo all'anno 2018 che stabilisce, tra l'altro, le priorità degli interventi nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ L'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI 2014/2019 che regola gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Sicilia;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti che offrono base e spunto anche per questa iniziativa;

- ✓ La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti convengono quanto segue:

#### **Art. 1 (Premesse - Considerato - Visto e Richiamato)**

1. La parte "Premesse", così come il "Considerato" e "Visto e Richiamato" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

#### **Art. 2 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari nella Regione Sicilia, al fine di favorire attraverso gli strumenti individuati nei paragrafi successivi, una loro corretta ed efficace gestione, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa, finalizzata all'effettivo avvio a riciclo e recupero degli stessi, secondo i principi comunitari di appropriatezza e di idoneità.

#### **Art. 3 (Obiettivi e Priorità)**

1. Con la sottoscrizione del Presente Accordo di Programma le Parti intendono:
  - a) Individuare i Comuni della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2017 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25% e che contano una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, anche in forma associata e in più le tre Città Metropolitane (Palermo, Catania, Messina);
  - b) Individuare azioni per incrementare l'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata gestita in privativa dalle amministrazioni comunali individuate e secondo quanto previsto al precedente punto a);
  - c) Valutare la sottoscrizione di eventuali ulteriori accordi integrativi, a livello provinciale e locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;
  - d) Costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro aperto anche ai rappresentanti del MATTM, dei Consorzi di filiera e delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (SRR) (o delle nuove Autorità d'Ambito costituite ove il DDL "governance rifiuti" verrà approvato, ovvero emanato come Legge regionale) con l'obiettivo di:
    - i. effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alle attività di riciclaggio e recupero;

- ii. verificare la possibilità di organizzare analisi merceologiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nelle aree ove risultano maggiormente criticità legate alla qualità degli stessi;
- iii. condividere opportune campagne di comunicazione anche a livello locale ove viene attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata;
- iv. individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multi materiale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l'obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti nella Regione Siciliana.

#### **Art. 4 (Attività e strumenti d'attuazione)**

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 le Parti condividono l'opportunità di adottare le seguenti iniziative:
  - a) contribuire, laddove ritenuto necessario, alla predisposizione di progetti di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, privilegiando la gestione associata tra comuni, ed alla fase di startup e/o di comunicazione utile all'avvio del servizio o parte di esso;
  - b) effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale pubblico e privato, comprensiva delle relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e alle attività di riciclaggio e recupero;
  - c) valutare, congiuntamente ai Consorzi di Filiera Ci.Al. (Consorzio Imballaggi in Alluminio) e RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio), possibili interventi presso gli impianti di TMB (Trattamento Meccanico Biologico), per ottimizzare la captazione dei medesimi rifiuti di imballaggio in linea di selezione così come previsto dal vigente Accordo Anci-CONAI.

#### **Art. 5 (Impegni della Regione Siciliana)**

1. Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, la Regione Siciliana si impegna a:
  - a) promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché, ove vi sia disponibilità da parte dei Comuni, promuovere la stipula delle convenzioni previste dall'Accordo Anci-CONAI;
  - b) individuare, nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programma di Azione e Coesione 2014-2020, o in ogni altra forma di finanziamento, le risorse da mettere a disposizione dei comuni oggetto di intervento finalizzati agli investimenti utili all'incremento della Raccolta Differenziata;

- c) promuovere incontri formativi ed informativi a favore delle amministrazioni comunali, con lo scopo di illustrare la metodica della RD e della tariffa puntuale, oltre ai contenuti del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e dei relativi allegati tecnici;
- d) coinvolgere l'Assessorato all'Ambiente e, qualora ritenuto necessario, l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione, con l'obiettivo di individuare e valutare l'opportunità di creare nel territorio siciliano centri di trattamento intermedio e/o stoccaggio temporaneo e/o riciclo e/o recupero di materiale laddove strettamente necessario, dei materiali provenienti dai diversi sistemi di raccolta differenziata.

2. Per i progetti, le attività e le iniziative che si è impegnata a realizzare ai sensi del presente Accordo, la Regione Siciliana opererà nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Codice degli appalti), qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità.

3. Ai sensi del DDL in via di approvazione si costituiranno le nuove Autorità d'Ambito provinciali che saranno i soggetti titolari per l'eventuale stipula delle convenzioni CONAI e Consorzi di filiera.

#### **Art. 6 (Attività e impegni del CONAI)**

1. Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, CONAI, anche attraverso i Consorzi di Filiera, si impegna a:

- a) assicurare per il tramite dei Consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs. 152/2006, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e il loro avvio a riciclo, nel quadro degli standard qualitativi indicati negli allegati tecnici dell'Accordo Quadro Anci- CONAI, riconoscendo i relativi corrispettivi;
- b) fornire, laddove ritenuto necessario, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso il supporto tecnico, per la redazione del nuovo piano gestione dei rifiuti regionale, per la parte dedicata alle modalità organizzative di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio finalizzata al riciclo e recupero;
- c) fornire, laddove ritenuto necessario, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso il supporto tecnico per le attività di startup per i soli interventi ritenuti utili all'avvio dei piani di cui al precedente punto b);
- d) fornire, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso, supporto tecnico agli incontri formativi e informativi a favore delle amministrazioni comunali individuate secondo quanto previsto al precedente art. 3), con lo scopo di illustrare i contenuti del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e dei relativi allegati tecnici;
- e) contribuire, direttamente e per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'Art. 223 del D. Lgs. 152/2006, laddove ritenuto necessario, alla realizzazione di campagne mirate, precedentemente condivise tra le Parti, di informazione e sensibilizzazione

dei cittadini alla raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, a fronte di concreti e realizzabili piani di sviluppo.

#### **Art. 7 (Comitato Tecnico di Verifica)**

1. Per assicurare l'avvio, il coordinamento e la corretta realizzazione delle attività di cui al presente Accordo di Programma, si costituisce un Comitato Tecnico di Verifica, senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione, composto da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del CONAI, due rappresentanti dei Consorzi di Filiera di cui all'Art. 223 del D. Lgs. 152/2006. Il Comitato si riunirà con cadenza semestrale e produrrà, di comune accordo, una sintetica relazione - da trasmettere all'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - sugli effetti dell'iniziativa, così come attesi e realizzati, e sulle attività avviate in esecuzione del presente Accordo di Programma.

#### **Art. 8 (Durata - Risoluzione)**

1. Il presente Accordo di Programma si applica sul territorio della Regione Siciliana.
2. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. In caso di firma non contestuale del presente Accordo di programma la data di inizio della sua decorrenza è quella dell'ultima delle firme apposte. Il presente Accordo di Programma troverà la sua naturale scadenza al termine del predetto anno, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti del presente articolo.
3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni prima antecedenti la scadenza di cui al precedente punto 2, le Parti si riservano di addivenire al rinnovo del presente Accordo di Programma, per un periodo da concordare ed alle medesime condizioni in esso già convenute ovvero a nuove ovvero diverse condizioni da concordare.
4. Le Parti potranno modificare solo per iscritto e consensualmente il presente Accordo di Programma, sempre che ciò risulti opportuno per meglio conseguire gli obiettivi dello stesso.
5. La Regione Siciliana potrà recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma nel caso in cui emergano interessi pubblici motivanti la scelta. Il recesso verrà comunicato a CONAI mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ed esplicherà i propri effetti dalla sua ricezione.

#### **Art. 9 (Clausola di Rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma, si rimanda alle disposizioni di legge dettate in materia.

---

**Art. 10 (Risoluzione delle controversie)**

1. Ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo di Programma, laddove non sia possibile risolverla in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

**Art. 11 (Clausola di Invarianza Finanziaria)**


1. Il presente Accordo di Programma non può apportare oneri aggiuntivi alla Regione Siciliana.

**Art. 12 (Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo di Programma dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Palermo, 27 febbraio 2019

Per CONAI  
Il Presidente  
Giorgio Quagliuolo



Per Regione Siciliana  
Il Presidente  
Sebastiano Musumeci

